

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – ORIGINALE

N°37

Seduta del 18/12/2018

OGGETTO:Revisione periodica annuale delle società partecipate-Piano di razionalizzazione 2018.

Consiglieri assegnati al Comune n°12

Consiglieri in carica n°12

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 20,23 e ss. in Monterosso Almo nel centro Giovanile di Piazza S.Giovanni previo avviso ai Sigg. Consiglieri in data 13/12/2018 Prot.11093, notificato nei modi e nei termini di legge, in tempo utile. Dato atto che ai fini della pubblica conoscenza è stato affisso l'avviso di convocazione all'Albo on-line Comunale. Si riunisce il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. Presenzia la seduta il Segretario Comunale Dott. Luca Rosso.

Presenti

Assenti

1. Canzoniero Sebastiano	X	
2. D'Aquila Giovanni	X	
3. Castellino Maria Giovanna	X	
4. Proietto Luana	X	
5. Giaquinta Gabriella	X	
6. Benincasa Antonio		X
7. Noto Lucia	X	
8. Schembari Giuseppe	X	
9. Dibenedetto Mario	X	
10. Amato Giuseppe		X
11. Scollo Maria Rita		X
12. Scollo Giovanni	X	

Presenziano la seduta: Il Sindaco, Dr Salvatore Pagano, il Vice Sindaco Dott.ssa Giaquinta Concetta, l'Assessore Scollo Maria Grazia, il Responsabile dell'Area Affari Generali Dr. Iucolano Salvatore. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario Comunale Dott. Luca Rosso.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li

Il Funzionario Responsabile

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica.

Monterosso Almo li

Il Funzionario Responsabile

presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

3° Punto: Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2018.

Il Presidente illustra la proposta in linea generale e lascia la parola al Segretario Comunale, il quale fa presente che trattasi di un adempimento annuale finalizzato a razionalizzare il fenomeno delle società partecipate. Il Comune di Monterosso Almo presenta un quadro di società partecipate alquanto semplice, in quanto trattasi di società partecipate “obbligatorie” per legge, ad eccezione di “Sicilia Ambiente s.p.a.” già in liquidazione e della SOSVI, di cui il Comune ha già disposto la dismissione. Il Segretario evidenzia come non è affatto semplice dismettere tali quote societarie, in primis perché non hanno un valore di mercato (e cioè non sono “appetibili”) e in secondo luogo perché è difficilissimo rintracciare gli amministratori della stessa. Ad ogni buon conto le quote delle società da dismettere ammontano a poche migliaia di euro che devono essere accantonate in un apposito fondo.

Esauriti gli interventi il Presidente sottopone la proposta alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti N°9

Consiglieri Assenti N° 3 (Benincasa A., Amato G., Scollo Maria Rita)

Consiglieri favorevoli N° 9

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Consiglio, con separata votazione, vista l’imminenza del termine del 31/12/2018, approva l’immediata esecutività:

Consiglieri presenti e votanti N° 9

Consiglieri Assenti N° 3 (Benincasa A., Amato G., Scollo Maria Rita)

Consiglieri favorevoli N° 9

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

Il Consiglio approva all’unanimità.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Proposta di deliberazione

Oggetto: Revisione periodica annuale delle società partecipate - Piano di razionalizzazione 2018

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - > le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - > l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

VISTO il D.Lgs. 175/2016 s.m.i. (in seguito anche semplicemente TUSP);

VISTO l'art. 20 D.Lgs. 175/2016 s.m.i. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, secondo cui:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

VISTO l'art. 24 D.Lgs. Revisione straordinaria delle partecipazioni, secondo cui:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le

partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

VISTE le nuove Linee Guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti pubblicate in data 23/11/2018, con cui sono stati forniti dei chiarimenti in merito alla redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;

delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;

□ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

□ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;

□ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ancora che:

- l'articolo 24 del TUSP citato ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie da effettuare entro il 30/09/2017;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/09/2017 con deliberazione n. 33, così come integrata con deliberazione n. 41, del 30/10/2017;
- ex art. 24 citato comma 2 la revisione del 2017 costituisce un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014); pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di Monterosso Almo risulta titolare delle partecipazioni societarie (per maggiori dettagli si rinvia agli allegati alla presente sub lett. A – A.1 – A.2 – B):
 - > Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. (C.F. 01544690884): trattasi di partecipazione societaria obbligatoria per legge;
 - > ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – in liquidazione (C.F. 01221700881): trattasi di partecipazione societaria obbligatoria per legge, ma in fase di liquidazione, il cui iter è alquanto lungo e complesso;
 - > ATI – Assemblea Territoriale Idrica (C.F. in fase di rilascio): trattasi di un ente di governo a partecipazione obbligatoria avente ad oggetto la regolazione del servizio idrico: tale ente sostituisce e subentra all'ATO Idrico di Ragusa in liquidazione;
 - > ATO Idrico di Ragusa: trattasi di partecipazione societaria obbligatoria per legge, ma in fase di liquidazione, il cui iter è alquanto lungo e complesso;
 - > Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione (C.F. 00548140862): in fase di liquidazione da tempo;
 - > Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l. - (C.F. 01158290880): già deliberata la dismissione della quota di partecipazione del Comune;
- l'art. 24 cit. comma 4 prevede che entro un anno l'ente locale è tenuto ad attuare il piano di razionalizzazione, ma non è previsto alcun obbligo di rendicontazione;
- la Giunta Comunale in data 25/09/2018 ha adottato la deliberazione n. 109 avente ad oggetto: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 s.m.i. – presa

d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare (in allegato alla presente sub lett. A – A.1 – A.2);

RILEVATO che gli Amministratori del Comune di Monterosso Almo non ricoprono cariche di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo nella qualità di socio nelle assemblee delle stesse;

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, la Giunta Comunale ha predisposto la predetta revisione periodica, di cui agli allegati sub lett. A – A.1 – A.2, che fungono anche da relazione ai fini della presente revisione periodica di cui all'art. 20 citato che costituisce il **Piano di razionalizzazione 2018 insieme all'allegato B: Piano che il Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, intende fare proprio ed approvare;**

ATTESTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);


PRESO ATTO del parere del Revisore dei Conti;

PROPONE

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali;
- di approvare la Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, così come risultante dagli Allegati lett. A – A.1 – A.2 – B, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;
- di dare mandato ai Resp. Area Economica/Finanziaria ed AAGG-SUAP – Attività Produttive, per quanto di propria competenza, di reperire i dati per l'anno 2017 delle società partecipate indicate nell'allegato B;
- di prendere atto che gli Amministratori del Comune di Monterosso Almo non ricoprono cariche di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo nella qualità di socio nelle assemblee delle stesse;
- di dare mandato ai Resp. Area Economico/Finanziaria e Area AAGG - SUAP – Attività Produttive, di adottare tutti gli atti necessari e consequenziali in termini di attuazione del piano, di comunicazione alle Autorità competenti e di reperire ed inserire tutti i dati nell'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL), contabile e di revisione;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Dott. Salvatore Incolano





COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE



Prot. 8483/2018

Monterosso Almo, 19/09/2018

Preg.mo
Presidente del Consiglio Comunale

Spett.le
Giunta Comunale

LORO SEDI

Oggetto: Decreto legislativo 16 agosto 2016 N. 175 recante T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (in seguito anche T.U.S.P.) s.m.i. - Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune.

RELAZIONE

Il D.Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal d.lgs. 100/2017, detta la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, introducendo significative novità, la più rilevante delle quali è la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dal Comune, con l'obbligo dell'adozione di una delibera consiliare ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione da trasmettere, anche se con esito negativo, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al MEF.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali, individuando al comma 2 (a cui si rinvia) le attività per le quali è consentito costituire, mantenere o acquisire quote societarie.

Restano comunque ferme le norme già in vigore contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti, che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ed enti associativi (diversi dalle società) ed alle fondazioni (Riferimento art. 1 - c. 4).

Nel concetto di partecipazioni societarie sono incluse anche le società consortili (delibera Corte Conti - sez. controllo per la Regione Siciliana n° 61/2016) e sono da escludere le forme associative di cui alla Parte I Titolo II Capo V del D.Lgs. 267/2000 (Unione di Comuni etc.).

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - è intervenuta con delle apposite linee di indirizzo e relativo allegato, giusta delibera 19/2017.

Dall'attività di ricognizione straordinaria è risultato che il Comune di Monterosso Almo possiede le seguenti partecipazioni societarie:

- 1) Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A. (c.f. 01544690884), con sede in Viale del Fante, 10 Ragusa (RG) - quota partecipazione diretta 1.09%, pari a 216

- (duecentosedici) azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di euro 2.160,00 (duemilacentosessanta,00): è una partecipazione obbligatoria per legge prevista e disciplinata ai sensi della L.R. 9/2010 e s.m.i. che sostituisce l'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione;
- 2) **ATI – Assemblea Territoriale Idrica** – (c.f. in fase di rilascio), con sede in Viale Mario Rapisardi n. 124 Ragusa (RG) - quota di partecipazione diretta 1,04%: in realtà si tratta di un ente di governo avente ad oggetto la regolazione del servizio idrico integrato; l'ATI sostituisce e subentra all'ATO Idrico di Ragusa (v. punto 4) oramai in liquidazione;
 - ★ 3) **ATO Ragusa Ambiente S.p.A. – in liquidazione** (c.f. 01221700881), con sede in Zona Industriale – Centro Direzionale ASI – Edificio Uffici 5° piano Ragusa (RG) – quota partecipazione diretta 1,00%: si tratta di una società obbligatoria per legge ed oggi in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione;
 - 4) **ATO Idrico di Ragusa** costituito nella forma di Convenzione di Cooperazione tra i Comuni ex art. 30 d.lgs. 267/2000 nell'anno 2002: si tratta di una delle forme obbligatorie per la regolazione del servizio idrico integrato, così come previsto dalla legge regionale del 27/04/1991 n. 10 e dal decreto presidenziale n. 209/Gr. IV/S.G. del 07/08/2001. L'ATO Idrico di Ragusa, a seguito del continuo cambiamento del quadro normativo, è stato posto in liquidazione. Il Comune dovrà partecipare fino alla conclusione delle procedure di liquidazione: è comunque in atto una fase transitoria di passaggio alla nuova ATI di cui al punto 2). giusta convenzione del 08/07/2017;
 - 5) **Sicilia Ambiente S.p.A. in liquidazione** (c.f. 00548140862), con sede in Corso Sicilia n. 73 Enna (EN) - quota di partecipazione diretta 0,20%, pari a 500 (cinquecento) azioni ordinarie per un valore nominale complessivo di euro 4.010,00 (quattromila,00): si tratta di una società che svolge attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti. Il Comune dovrà partecipare alla suddetta società fino alla conclusione delle procedure di liquidazione.
 - 6) **Società Sviluppo Ibleo s.r.l. - SO.SV.I. s.r.l.** - (c.f. 01158290880), con sede in Viale del Fante, n. 10 Ragusa – quota di partecipazione diretta dell'1% del capitale sociale per un valore nominale complessivo di euro 1.040,00 (millequaranta,00). Trattasi di una società mista a responsabilità limitata, nata come soggetto responsabile del Patto Territoriale Ragusa, ai sensi del D.M. n. 320 del 31.7.2000, al fine di realizzare progetti finalizzati ad incentivare un reale sviluppo economico della Provincia di Ragusa. Il Consiglio Comunale con delibera n. 41 del 30/10/2017 ha deliberato la dismissione delle quote di partecipazione, in quanto tale società da tempo non svolge alcuna attività utile ai fini istituzionale del Comune di Monterosso Almo.

Dal contesto normativo complessivo, si evince che la finalità del T.U.S.P., prioritariamente, è il perseguimento del principio di economicità, per cui si impone l'obbligo di dismettere quelle partecipazioni societarie che sono strutturalmente in perdita, dovendosi in tali casi preferire altre forme di gestione; inoltre debbono essere rispettati tutti gli altri principi enunciati nella norma, che si rivolgono ad attività essenziali per l'Ente ed indicate nell'art. 4 del T.U.S.P.

Da tale ambito valutativo vanno escluse le forme di partecipazione per la gestione di servizi pubblici essenziali, quali gli ATO, ora SRR, per la gestione del servizio rifiuti e il servizio idrico integrato, per i quali la partecipazione risulta come obbligatoria da specifiche norme di legge.

Per quanto precede, **rilevato** che:

- le società di cui ai punti 3, 4 e 5 sono già in liquidazione, e cioè già in fase di scioglimento;
- la SOSVI, le cui quote di partecipazione del Comune ammontano a circa mille euro, ad oggi non ha provveduto alla liquidazione delle stesse, secondo quanto previsto dal codice civile: il Responsabile dell'Area Affari Generali Dott. Iucolano ha posto in essere tutti gli atti

necessari per monetizzare le quote sociali, ma ad oggi il Comune non ha avuto alcun riscontro: preme segnalare che sono in corso contatti per velocizzare tale dismissione anche attraverso una compensazione poste attive/passive intercorrenti tra la società e il Comune di Monterosso Almo; non sono quantificabili i tempi di dismissione delle suddette quote; il valore non rilevante delle quote societarie e la seria e concreta possibilità che la SOSVI non abbia idonee riserve per liquidare le stesse costituiscono un deterrente per intraprendere eventuali azioni legali almeno in questa fase; dalla corrispondenza intercorsa con la suddetta società è emerso che le comunicazioni istituzionali devono essere inviate addirittura all'indirizzo email personale ordinario del legale rappresentante!;

- il Comune di Monterosso Almo è titolare della partecipazione societaria della SRR ATO 7 Ragusa e compartecipa all'ente di governo ATI,

si ritiene che le partecipazioni societarie di cui ai punti 1) e 2), e cioè **Società per la Regolamentazione SRR ATO 7 Ragusa S.C.P.A.** e **ATI – Assemblea Territoriale Idrica** ad oggi attive ed obbligatorie per legge debbano essere mantenute

Si rimette all'esame del Consiglio Comunale ogni ulteriore valutazione e decisione in merito.

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso
f.to digitalmente

Li _____

L'ISTRUTTORE

TY

Ai sensi dell'art.55 della legge 8/6/1990 N°142, come recepito dalla L.R. N°48/1991

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria al cap. _____ codice di bilancio _____

Li' _____

IL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art.55 della legge 8/6/1990 N°142, come recepito dalla L.R. N°48/1991


SI ESPRIME

Ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole
 Parere contrario

Li 12/12/2018

IL RESPONSABILE



Ai sensi dell'art.55 della legge 8/6/1990 N°142, come recepito dalla L.R. N°48/1991

SI ESPRIME

Ai fini della regolarità contabile:

Parere favorevole
 Parere contrario

Li 

COMUNE DI MONTEROSSO

PROVINCIA DI RAGUSA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 Data 09/12/2018	OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto; "Revisione periodica annuale delle società partecipate – Piano di razionalizzazione 2018".
--	---

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di Dicembre, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere sulla proposta deliberativa del Responsabile Area Affari Generali, Dott. Iucolano Salvatore di cui all'oggetto.

Premesso che ha ricevuto formale richiesta di parere alla proposta deliberativa di cui trattasi a mezzo posta elettronica in data 9 dicembre 2018

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D.Lgs. 267/2000

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Vista la relazione del Segretario Comunale del 19/9/2018 prot. 8483/2018 alla proposta di deliberazione

Visto l'art. 24 D.lgs. 19/8/2016 n. 175 e s.m.i.

Considerate le azioni proposte a seguito della ricognizione e le motivazione riportate nella relazione del Segretario Comunale sopracitata e quelle riportate nella proposta di deliberazione del Dott. Iucolano Confermando il parere espresso in data 24/09/2018 verbale n.6

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla proposta deliberativa per il consiglio comunale.

INVITA L'ENTE

- a monitorare l'andamento dei costi a proprio carico derivanti dai rapporti con tali società partecipate, al fine di assicurarne il contenimento;
- a verificare periodicamente l'andamento economico/finanziario delle società partecipate vigilando sulla incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

IL REVISORE UNICO
Dott. Salvatore Sammatrice
Firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Resp. Area Affari Generali Dott. Iucolano Salvatore, avente ad oggetto: "Integrazione della deliberazione del C.C. N°28 del 25/772018 avente ad oggetto" Revisione periodica annuale delle società partecipate- Piano di razionalizzazione 2018" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale

Atteso l'esito della votazione

Proposta

Consiglieri presenti e votanti N°9

Consiglieri Assenti N° 3 (Benincasa A., Amato G., Scollo Maria Rita)

Consiglieri favorevoli N° 9

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

Immediata esecutività:

Consiglieri presenti e votanti N° 9

Consiglieri Assenti N° 3 (Benincasa A., Amato G., Scollo Maria Rita)

Consiglieri favorevoli N° 9

Consiglieri astenuti 0

Consiglieri contrari 0

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE
F.to D'Aquila Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Canzoniero Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Luca Rosso

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro on-line

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n.44

Viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno _____ per rimanenti 15 gg. consecutivi (art.11, 1° comma);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo, li _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa non furono presentati reclami;
che la stessa è divenuta esecutiva ;

per decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

➤ **E' stata dichiarata immediatamente esecutiva:**

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n°44/91 e ss.mm.e ii.;
- Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n°44/91 e ss.mm. e ii.;

Monterosso Almo,li

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
all'Ufficio _____ li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Seg/D.G.